SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE
Registro Scritture Private n. __ del _____

ATTO DI SCIOGLIMENTO CONSENSUALE PER MUTUO CONSENSO DEL CONTRATTO DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 1372 C.C.

TRA

L'ing. Fabio Francesco Farci, che interviene nella esclusiva veste di delegato giusto atto di designazione (deliberazione Direttore Generale Asl Cagliari 22/08/2024 n. 602) in nome e per conto della Asl Cagliari, avente sede legale in Cagliari, lungomare Poetto n. 12, c.f./partita Iva 03990560926,

appaltante

E

la società _____ avente sede legale in _____ via _____ cf/partita Iva _____ nella persona del sig _____, nato a ____ (___), il giorno _____, domiciliato in _____ (__), in via _____ n. ___. codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante della società,

appaltatore

PREMESSO CHE:

In data _____, come da registro delle scritture private della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio protocollo n. _____ del _____, le parti hanno sottoscritto il contratto di appalto n. CIG _____ avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "realizzazione del _____ all'interno della _____ in via _____ a _____" per un importo contrattuale pari a euro _____ inclusa Iva al 22%;

- In vista della sottoscrizione del predetto contratto l'appaltatore ha costituito, a norma dell'art. 53 comma 4 del D.lgs 36/2023 garanzia fideiussoria per l'importo di euro _____ rilasciata dalla compagnia assicurativa _____, agenzia di _____ n. _____, con decorrenza dal _____ e scadenza al _____, identificata con polizza n. _____;

- Successivamente alla stipulazione del contratto ed a monte della consegna formale dei lavori è emerso che la particella interessata dall'intervento non risultava nella disponibilità giuridica di ASL8, non essendo stato perfezionato e trascritto il relativo trasferimento dalla _____. Tale circostanza ha impedito ad ASL8 di procedere alla formale consegna dell'area e, conseguentemente, all'avvio dei lavori;

- Dato atto dell'impossibilità oggettiva e non imputabile alle parti di procedere con l'avvio del contratto a causa della sopravvenuta e prolungata indisponibilità delle aree di cantiere dovuta a mancata formalizzazione dell'atto di traslazione definitiva delle aree interessate dall'intervento, allo scopo di consentire la corretta ed efficace attuazione dell'intervento in parola è venuta in rilievo la necessità assoluta di promuovere un confronto tecnico-amministrativo relativo alla disciplina delle particelle catastali formalmente intestate alla _____ ma detenute da ASL Cagliari, di fatto interessate dalla esecuzione del contratto de quo;

- ritenuto che tale confronto risultava prodromico all'avvio dei lavori ed alla consegna del cantiere siccome finalizzato alla formalizzazione della disponibilità giuridica dell'area;

- tenuto conto che In data _____ è stata trasmessa alla _____ formale istanza di convocazione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle questioni controverse e che in data _____, su richiesta della convocata, sono stati altresì forniti ulteriori chiarimenti in merito agli aspetti oggetto di discussione;

- stabilito che i fatti come sopra rappresentati configurino circostanza speciale impediente in via transitoria e temporanea la corretta esecuzione del contratto ed il soddisfacimento dell'interesse pubblico che vi è sotteso e ricorrono quindi ragioni di necessità e di pubblico interesse;

- Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), _____, con nota prot. n. _____ del _____ ha disposto la sospensione della esecuzione per ragioni di interesse pubblico a norma dell'art. 121 del D.lgs 36/2023;

- alla data odierna il RUP ha altresì accertato che lo stato di indisponibilità dell'area si protrarrà per una durata tale da pregiudicare il cronoprogramma e l'interesse pubblico originario all'opera, rendendo oggettivamente irrealizzabile la prosecuzione del contratto;

- dato atto che la mancata esecuzione del contratto è derivata dall'impossibilità per ASL8 di procedere alla consegna dell'area, non risultando perfezionato e trascritto il trasferimento della relativa particella dalla Città Metropolitana di Cagliari, circostanza non imputabile all'operatore economico;

- con determina dirigenziale n. ….. del ….., la Stazione Appaltante ha ravvisato l'opportunità e la reciproca convenienza di addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, a tutela dei principi del risultato e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, evitando un lungo e oneroso contenzioso;

- l'Appaltatore ha manifestato la propria formale accettazione alla proposta di risoluzione, accetta lo scioglimento consensuale e rinuncia, senza riserve, a qualsiasi pretesa nei confronti di ASL8 derivante dal contratto e dalla sua mancata esecuzione, rinunciando espressamente:
  - al corrispettivo contrattuale;
  - agli eventuali indennizzi o risarcimenti;
  - al mancato utile;
  - ai maggiori oneri o costi eventualmente sostenuti;
  - agli interessi;
  - alle pretese conseguenti alla mancata consegna dei lavori;
  - alle riserve, domande o ulteriori pretese comunque connesse al rapporto contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse
Le premesse e gli allegati formano parte integrante, sostanziale e formale del presente atto di risoluzione consensuale.
Art. 2 – Risoluzione del contratto
Le parti dichiarano di voler consensualmente risolvere, senza reciproco addebito ed in via di mutuo consenso, ai sensi degli artt. 1321 e 1372 del Codice Civile e nello spirito del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale dei contratti pubblici, di cui all'art. 9 del D.lgs 36/2023 il contratto d'appalto specificato in premessa. Gli effetti della risoluzione decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto.
Art. 3 – Stato dei lavori e contabilità finale
Le parti danno atto che alla data odierna l lavori non hanno avuto inizio e non è stato redatto alcun verbale di consegna delle aree. Non sussistono prestazioni eseguite dall'Appaltatore sul sito ne' correlativa assunzione di responsabilità del custode.
Art. 4 – Svincolo delle garanzie e indennizzi
La Stazione Appaltante a seguito dell'efficacia dello scioglimento consensuale del contratto n. PG _____ del _____, si impegna a svincolare la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023, assunta con polizza n. _____del _____ emessa dalla compagnia assicurativa _____, agenzia di _____ n. _____, con decorrenza dal _____ e scadenza al _____ identificata con polizza n. _____, per l'importo di euro _____, senza condizionamenti ne' trattenute di sorta, non ricorrendo alcuna ipotesi di responsabilità e/o inadempimento da parte dell'appaltatore e di somme da recuperare. L'Appaltatore dichiara di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, indennizzo per mancato guadagno, risarcimento danni da sospensione illegittima o riserve iscritte o iscrivibili in relazione all'indisponibilità dell'area e alla cessazione anticipata del rapporto.
Art. 5 – Clausola liberatoria e manleva
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra in virtù del contratto d'appalto risolto. L'Appaltatore attesta di non avere affidato prestazioni in subappalto e di non avere assunto obbligazioni verso terzi suscettibili di determinare pretese nei confronti di ASL8, e di tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da ogni eventuale azione o pretesa avviata da terzi o subappaltatori in dipendenza del contratto d'appalto stesso.
L'operatore economico accetta lo scioglimento consensuale e rinuncia, senza riserve, a qualsiasi pretesa nei confronti di ASL8 derivante dal contratto e dalla sua mancata esecuzione rinunciando espressamente al corrispettivo contrattuale, agli eventuali indennizzi o risarcimenti, al mancato utile, ai maggiori oneri o costi eventualmente sostenuti, agli interessi, pretese conseguenti alla mancata consegna dei lavori, riserve, domande o ulteriori pretese comunque connesse al rapporto contrattuale.
Il contratto viene quindi ad essere definitivamente sciolto senza che residuino ragioni qualsivoglia di reciproco addebito o contestazione, appuntandosi lo scioglimento esclusivamente su ragioni di rango obiettivo senza imputazione soggettiva ad alcuno dei contraenti.
Art. 6 – Registrazione e spese
Il presente atto, redatto in modalità digitale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di bollo sono a carico della stazione appaltante.

L.C.S.

Per la Stazione Appaltante
(Firma Digitale)

Per l'Appaltatore
(Firma Digitale)